DISPOSIZIONI SULLA COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE

Art. 38

Impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato

Il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'articolo 21 puo' proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui e' ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, il ricorrente e' condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile. Se vi e' colpa grave, il ricorrente puo' essere condannato al risarcimento dei danni causati all'imputato e al responsabile civile.

Versione in vigore dal 4 aprile 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace
Estremi	Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Titolo	I — Procedimento davanti al giudice di pace
Capo	VI — Disposizioni sulle impugnazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-274-2000/art-38-impugnazione-del-ricorrente-che-ha-chiesto-la-citazione-a-giudizio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it